

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3291

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2005

—————

Norme di attuazione in materia pensionistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema delle pensioni, che interessa tutti gli ex dipendenti, civili e militari, dello Stato, deve essere affrontato con tutta urgenza per porre fine alle ingiustizie e sperequazioni perpetrate a danno di milioni di fedeli servitori dello Stato e della collettività, molti dei quali hanno raggiunto la soglia della povertà. Va sottolineato che moltissimi pensionati «d'annata», collocati in quiescenza una ventina di anni fa, percepiscono, oggi, una pensione che è meno della metà di quanto viene corrisposto ad un parigrado, anzianità e servizio prestato, cessato dal servizio in questi ultimi tempi.

Tenuto conto che la sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte costituzionale ha riconosciuto, con ampie motivazioni, che il meccanismo di adeguamento del valore e del potere d'acquisto delle pensioni è inadeguato e da cambiare. Con lo strumento della predetta sentenza, la Consula invita il Parlamento al «perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni» che «impone al legislatore... di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alla variazione del costo della vita» in modo da assicurare in concreto, «al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione».

A tale conclusione la Corte costituzionale è pervenuta dopo aver esaminato la storia della pensionistica italiana e le leggi di adeguamenti periodici, tra le quali la legge 29 aprile 1976, n. 177, che prevede un meccanismo automatico, secondo un indice che doveva essere concordato tra Governo e sinda-

cato, mai attuato. Infatti i Governi *pro tempore* non hanno mai preso le dovute iniziative, mentre il sindacato si è ben guardato dal pretendere un negoziato serio e concreto per adeguare le pensioni degli ex dipendenti dello Stato, alla dinamica salariale.

La citata sentenza n. 30 del 2004 della Corte costituzionale conclude, giustamente, che la legislazione pensionistica non si è conformata alla legge n. 177 del 1976, ma ha soltanto tamponato la situazione con leggi *ad hoc*, come il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, condizionata dalla limitazione delle risorse finanziarie.

Non va taciuto, infine, che la Corte costituzionale aveva più volte rilevato l'irrazionalità del sistema vigente e fornito al Parlamento ed al Governo utili indicazioni per una corretta impostazione delle scelte da adottare, in particolare con la sentenza n. 1 dell'8-9 gennaio 1991.

Per porre fine alle pensioni «d'annata» e per ridimensionare le pensioni di reversibilità poteva essere d'aiuto la soluzione delineata dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, cioè il ricorso all'autofinanziamento che, per i pubblici dipendenti civili e militari, si potrebbe realizzare mediante la costituzione di una Cassa autonoma pensionati civili e militari dello Stato e degli enti pubblici presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Purtroppo tale via non è percorribile, in questo momento, perché lo Stato non è in grado di versare all'INPDAP le quote incamerate in tantissimi anni.

Va sottolineato che esistono moltissimi pensionati, collocati in quiescenza nel passato che, dopo aver versato i contributi richiesti per go-

dere di una pensione ancorata all'ottanta per cento della retribuzione del personale in servizio, come previsto dalle leggi in vigore, all'atto del loro collocamento in quiescenza percepiscono, oggi, meno della metà di quanto viene corrisposto ad un parigrado collocato in pensione in questi ultimi anni, con identici anzianità e servizio prestato.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta legge Dini) penalizza pesantemente le pensioni di reversibilità, ma lascia intatte le pensioni dei politici e dei sindacalisti che cumulano più pensioni e/o vitalizi, anche in virtù della legge 11 giugno 1974, n.252 (cosiddetta legge Mosca) ed altre e, pertanto, appare incostituzionale per disparità di trattamento. Infatti mentre i dipendenti di altri enti pubblici continuano a percepire la pensione ancorata al trattamento economico previsto per il personale in servizio, vengono pesantemente penalizzati i pensionati degli altri enti pubblici, in particolare quelli gestiti dall'INPDAP.

È da mettere in evidenza che con questa proposta si vuole por fine alle pensioni

«d'annata» e rivalutare le pensioni di reversibilità penalizzate dalla legge n. 335 del 1995 e che il disegno di legge è in perfetta linea con quanto stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, il cui contenuto deve essere integrato con l'adozione di normative contenenti soluzioni alternative da recepire dal legislatore per «modificare, correggere, ampliare ed abrogare espressamente» le vigenti norme in materia previdenziale.

Il Governo, del resto, durante la discussione della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla Camera, ha accettato gli ordini del giorno n. 4 dell'onorevole Biondi e Nan e n. 5 dell'onorevole Fiori e Landolfi in tal senso.

Un'ultima notazione: il disegno di legge non prevede oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Infatti per la copertura finanziaria è previsto il ricorso all'autofinanziamento mediante l'istituzione nella scheda di destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, di una casella «perequazione pensioni» e l'aumento dello 0,50 per cento delle ritenute a carico del personale in servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2006 si procederà all'adeguamento delle pensioni gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST).

2. Per calcolare gli importi da corrispondere ai singoli pensionati, l'INPDAP, l'INPS e l'IPOST provvederanno:

a) alla ricostruzione delle singole posizioni amministrative con l'attribuzione di tutti gli aumenti concessi, nel tempo, al personale in servizio;

b) alla determinazione della differenza tra l'importo finale risultato dalla ricostruzione delle singole posizioni amministrative e la pensione percepita al 31 dicembre 2005;

c) alla determinazione della percentuale di aumento da applicare alle pensioni, tenendo presente le maggiori entrate, di cui all'articolo 4, e la somma delle differenze di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

1. Dal 1° gennaio 2006 tutti gli aumenti comunque concessi al personale in servizio saranno estesi al personale in quiescenza nella misura del 50 per cento.

2. Dal 1° gennaio 2006 sarà concesso al solo coniuge superstite un aumento del 20 per cento della quota di pensione di reversibilità.

Art. 3.

1. Negli organi di gestione delle pensioni saranno presenti rappresentanti dei pensionati in numero paritetico a quello dei rappresentanti dei sindacati.

Art. 4.

1. Agli oneri finanziari di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante una riduzione, pari a 10 milioni di euro annui, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e mediante l'aumento, nella misura di 0,50 punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei dipendenti, civili e militari, iscritti a forme di previdenza gestite dall'INPDAP, dall'INPS e dall'IPOST ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

